

# Società semplice in regime gestito alla prova dei dividendi percepiti

Sarebbe utile escludere l'applicazione della ritenuta del 26%

/ Stefania BARSALINI

La L. [205/2017](#) (legge di bilancio 2018) ha soppresso il primo periodo del comma 1 dell'[art. 47](#) del TUIR, che prevedeva il concorso parziale degli utili distribuiti dalle società o dagli enti assoggettati a IRES. Attraverso questa modifica, si è prodotta la **concorrenza integrale** di detti utili alla formazione della relativa base imponibile delle società semplici e quindi un'ingiustificabile doppia imposizione economica.

Per evitare tale conseguenza il legislatore è intervenuto inserendo nel DL 124/2019 l'[art. 32-quater](#), successivamente modificato dall'[art. 28](#) del DL 8 aprile 2020 n. 23, introducendo alcune previsioni sul trattamento fiscale applicabile agli utili attribuibili agli enti non commerciali, ai soggetti non residenti e alle **società semplici**.

Per queste ultime, l'[art. 32-quater](#) ha introdotto una sorta di **"trasparenza"** limitata agli utili da partecipazione; trasparenza che determina l'imputazione dei dividendi percepiti dalla società semplice direttamente ai soci come se le partecipazioni da cui provengono gli utili siano possedute dai soci stessi. Tale articolo dispone, nel primo periodo del comma 1, che "I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale". Considerando, ad esempio, gli utili imputabili alle persone fisiche residenti, la lett. c) del secondo periodo del citato comma 1 prevede che "per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa" sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta del 26% *ex* [art. 27](#) del DPR 600/73.

Per effetto del comma 2-*bis* dell'articolo in esame le disposizioni ivi previste "si applicano ai dividendi percepiti a partire dal **1° gennaio 2020**. In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'[articolo 1](#), commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

Sul punto, è necessario considerare che anche le società semplici rientrano fra i soggetti che possono **optare** per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'[art. 7](#) del DLgs. n. 461 del 1997 (c.d. "regime gestito"),

con riferimento ai redditi di capitale e ai redditi diversi di cui agli [artt. 44](#) e [67](#) comma 1 lett. da c) a *c-quinquies*) del TUIR, ove conferiscano a un soggetto abilitato ai sensi del DLgs. 23 luglio 1996, n. [415](#), la gestione di masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa.

## Risparmio gestito utile per le società semplici

In caso di opzione per tale regime, le società semplici sono soggette ad **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26% applicata al termine di ciascun anno solare sul risultato maturato della gestione, come determinato ai sensi del comma 4 dell'[art. 7](#) del DLgs. n. 461 del 1997 che al secondo periodo dispone che "Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno".

Tenuto conto del nuovo regime dei dividendi introdotto dall'[art. 32-quater](#) del DL 124/2019, con riguardo alle partecipazioni "qualificate" e "non qualificate" i dividendi incassati dalle società semplici dal 1° gennaio 2020, salvo l'applicazione del regime transitorio, sono soggetti a tassazione, come detto, applicando il **regime proprio di ciascun socio**.

Nel caso in cui la compagine sociale sia costituita interamente da **persone fisiche residenti**, in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa ai sensi dell'[art. 65](#) del TUIR, gli operatori hanno avanzato l'ipotesi di poter far concorrere al risultato di gestione anche i dividendi ad esse spettanti anziché assoggettarli a tassazione nei loro confronti con applicazione della ritenuta *ex art. 27* del DPR 600/73, considerando la compagine sociale come un unico socio-persona fisica. In tal caso, il trattamento della società semplice sarebbe equivalente a quello della persona fisica che abbia optato per il regime del risparmio gestito, legittimando la non applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 4 dell'[art. 27](#) del DPR 600/73.